

Il terzo correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

Composizione negoziata della crisi

Le imprese possono accedere anche soltanto con squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;

- Modificati i criteri di scelta e la remunerazione dell'esperto;
- Precisato che per la Banche l'accesso non implica una diversa classificazione del credito;
- L'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito deve essere specificamente motivata;
- La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca;
- Prevista possibilità di stipulare accordo transattivo con il Fisco.

Obblighi di segnalazione

Anche i revisori legali sono incaricati di segnalare all'organo amministrativo situazioni di crisi emergente. Obblighi di comunicazione per le banche solo in caso di sospensioni, revoche o variazioni in senso peggiorativo degli affidamenti

Accordi in esecuzione dei Piani attestati di risanamento

Arricchito il contenuto minimo per il piano attestato di risanamento. Deve includere: una descrizione dettagliata della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, specificando analiticamente i costi (inclusi quelli per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale), i ricavi, il fabbisogno finanziario e le modalità di copertura.

Cram Down Fiscale

Aumento delle soglie minime di soddisfazione del debito fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione.

Per accedere al cram down l'accordo non deve avere carattere liquidatorio; Il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti

Il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;

Il terzo correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Estensione della disciplina della transazione fiscale al PRO e modifica delle regole per facilitare il trasferimento dell'azienda prima dell'omologazione del piano.

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Tra le altre modifiche, viene introdotta una moratoria di due anni per il pagamento dei crediti privilegiati nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore e viene estesa al concordato minore la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale.

Concordato preventivo

- Introdotta nozione di valore della liquidazione;
- Precisato che il piano di concordato che deve prevedere i fondi rischi con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti dallo Stato a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
- Gli effetti art. 94 bis decorrono dalla richiesta delle misure protettive
- Possibile proroga ex art. 44 anche se pendente domanda di apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un creditore

Concordato semplificato

Chiarito che il meccanismo di suddivisione in classi riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo inserendo il rinvio all'articolo 84, comma 5 CCII chiarito che il vaglio di ritualità spettante al tribunale riguarda anche la corretta formazione delle classi. Precisato con modifica all'art. 54 che le misure protettive e cautelari possono essere richieste anche nel concordato semplificato.

Il terzo correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

Liquidazione giudiziale

Sono intervenute, tra le altre, delle modifiche sui contratti preliminari di vendita di immobili, sul requisito contenutistico delle coordinate bancarie nella domanda di ammissione, sulle tempistiche di liquidazione dei beni immobili, sui pareri del Comitato dei Creditori e sulla possibilità per il Curatore di cedere azioni risarcitorie e recuperatorie.

Concordato nell'ambito della liquidazione giudiziale

Sono intervenute, tra le altre, delle modifiche sulla degradazione dei creditori privilegiati, sulla sottoposizione alla valutazione dei creditori di tutte le proposte, sull'approvazione all'esito del voto su più proposte e sulla semplificazione del procedimento di omologazione.

Liquidazione controllata

Sono intervenute, tra le altre, delle modifiche sull'accessibilità per il caso di cessazione dell'attività del debitore, sul termine per la presentazione delle domande, sulla durata minima della procedura e sulla possibilità di presentare reclamo avverso lo stato passivo esecutivo.

Esdebitazione

Tra le altre modifiche, viene previsto che il Tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti e viene eliminata la previsione dell'istanza del debitore nell'ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dall'apertura della procedura.